



42535/12

SSW -

4253



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

Udienza pubblica del 25.9.2012

Ordinanza n. 2243/2012

Reg.gen.n.11772/2012

composta dai Signori Magistrati:

dott. Alberto Macchia	Presidente
dott. Domenico Gentile	Consigliere
dott. Domenico Gallo	Consigliere
dott. Mirella Cervadoro	Consigliere
dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso proposto dall'avv. Giovanni Nigra, difensore di:

**TARICCO GIOVANNI GIACINTO**, nato a Mondovì (CN) l'11.4.1957

avverso la sentenza n.2776/2011 della Corte d'appello di Genova, sezione III penale, in data 12.1.2012.

Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena, rigetto nel resto.



## Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.4.2011, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona, a seguito di rito abbreviato, dichiarò Taricco Giovanni Giacinto responsabile del reato di rapina aggravata di cui al capo a) della rubrica e tenuto conto delle aggravanti nonché della recidiva, oltre che della riduzione premiale per la scelta del rito, lo condannò alla pena di anni sei di reclusione ed € 3000,00 di multa.

Avverso tale pronuncia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 12.1.2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.6 c.p. riduceva la pena ad anni cinque mesi quattro di reclusione ed € 2666,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

1) la violazione dell'art.606 lett.b) c.p.p., per errata interpretazione dell'art.16 c.p.p. in riferimento all'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona pronunciata all'udienza del 27 aprile 2011.

Taricco Giovanni Giacinto, sottoposto alla misura della colonia agricola presso la casa di reclusione di Isili, ottenuto un permesso, non rientrò nella predetta casa di reclusione, rendendosi responsabile di due rapine, la prima commessa in Bossolasco (CN) il 7 settembre 2010, la seconda a Finale Ligure (SV) il 16 settembre 2010. Il 4 novembre 2010, il Taricco venne arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 1 ottobre 2010 del Gip del Tribunale di Alba, e il 17 dicembre 2010 gli fu quindi notificata in carcere l'ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Savona per la seconda rapina. Il 12 gennaio 2011 il difensore dell'imputato presentava istanza di trasmissione degli atti ad Alba per competenza territoriale per connessione, ma l'istanza veniva respinta, sul presupposto che nelle more il pubblico ministero aveva già avanzato richiesta di giudizio immediato. L'istanza di incompetenza veniva, nuovamente, presentata al Giudice



dell'udienza preliminare, che, in data 27 aprile 2011, la dichiarava inammissibile, avendo l'imputato formulato richiesta di giudizio abbreviato.

La Corte d'Appello di Genova, nella sentenza impugnata, decidendo sulla questione dell'incompetenza territoriale del giudice dell'udienza preliminare di Savona, dedotta con l'atto d'appello, rilevava che l'istanza avanzata dalla difesa dell'imputato era ammissibile alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione I, 5 luglio - 23 settembre 2011 n.34686, ma riteneva comunque infondata la doglianza difensiva, affermando che la connessione è un criterio originale e autonomo di attribuzione della competenza, ma determina lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell'art.16 c.p.p. solo se i procedimenti si trovano nello stesso stato e grado; pertanto, l'istanza di incompetenza non poteva comunque essere accolta in quanto, alla data del 27 aprile 2011 (data dell'udienza innanzi al Gup di Savona), il Taricco era già stato giudicato in primo grado ad Alba (con sentenza del 2 febbraio 2011).

Tale decisione - secondo il ricorrente - non è assolutamente condivisibile, in quanto se la connessione è autonomo e originario criterio di competenza territoriale, la sua operatività non può essere rimessa alla valutazione del pubblico ministero. Non essendo stati riuniti i procedimenti nonostante l'istanza dell'imputato avanzata già prima della notifica del decreto di giudizio immediato, il Taricco è stato di fatto privato del diritto di essere giudicato dal proprio Giudice naturale, per cause del tutto estranee alla propria condotta processuale, ma rimesse esclusivamente alla discrezionalità del pubblico ministero;

2) la violazione dell'art.606 co.2 lett.b) c.p.p. in riferimento all'erronea applicazione dell'art.63 c.p., 99 c.p., 628 co.III c.p.

L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di rapina aggravata dall'uso dell'arma e gli è stata altresì contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'ipotesi aggravata di cui all'art.628 co.III n.1 c.p. e parimenti la recidiva così come contestata dal pubblico ministero. La Corte d'Appello, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.6 c.p., ha determinato la pena in anni



cinque mesi quattro di reclusione ed euro 2.666,00 di multa, calcolata sulla misura base operata dal primo giudice di anni cinque di reclusione ed euro 2400,00 di multa, aumentata per la recidiva come già indicata in primo grado (nella misura inferiore ai 2/3 obbligatori per legge, come stigmatizzato dal giudice d'appello, che sulla scorta dell'errata interpretazione della norma ha ritenuto "persino che dovesse essere applicato un ulteriore aumento di 2/3 per la recidiva qualificata"), e ridotta per il rito. La sentenza della Corte d'Appello, a parere del ricorrente, è viziata da erronea applicazione dell'art.63 c.p. in relazione agli aumenti di pena inflitti ai sensi dell'art.628 co.III c.p. e 99 co.IV c.p.; infatti, in luogo di applicare l'art.63 co.IV c.p. e individuare la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave, entrambi i giudici di merito hanno operato un duplice ed illegittimo aumento di pena per le due aggravanti ad effetto speciale ritenute sussistenti.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza, nonché l'annullamento dell'ordinanza del Gup del Tribunale di Savona del 27 aprile 2011, con trasmissione degli atti al Giudice territorialmente competente sulla scorta dei criteri fissati dall'art.16 co.1 c.p.p.

Con atto trasmesso dalla Direzione della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino pervenuto il 21 giugno 2012, Taricco Giovanni Giacinto insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso riguardante l'eccezione di incompetenza per territorio, e allega alla memoria copia dell'istanza per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona e depositata dall'avv. Giovanni Nigra in data 12 gennaio 2011.

#### **Motivi della decisione**

1. Nel codice di rito del 1930 la disciplina della connessione aveva una portata derogatoria delle ordinarie norme sulla competenza, che restava ancorata ai criteri tradizionali della materia e del territorio, ma che poteva trovare appunto in fattori estranei le ragioni legittime di spostamento del processo da un giudice ad un altro.




Le numerose ipotesi di connessione di cui all'art.45 c.p.p., e la discrezionalità che caratterizzava la norma, permettendo ogni possibile creazione di "processo simultaneo", appellandosi all'una o all'altra delle molteplici ipotesi previste dal codice, furono oggetto di critica e ampia discussione, anche in relazione alla compatibilità delle disposizioni in questione con il principio del giudice naturale di cui all'art.25 della Costituzione.

2. Nel codice di rito vigente, la connessione è divenuta criterio direttamente attributivo della competenza, al pari della materia e del territorio, e pertanto, diversamente da quanto implicava il vecchio sistema, siano o no cumulati i procedimenti, essa opera indipendentemente dalla possibilità e dall'opportunità di disporre la riunione dei procedimenti, senza margine discrezionale alcuno nell'individuazione del giudice competente, che non siano quelli normativamente e necessariamente correlati a qualsiasi tipo di valutazione processuale.

3. La ragione ispiratrice del sistema della connessione risiede, infatti, proprio nella volontà di escludere ogni momento di discrezionalità nell'individuazione del giudice competente per i procedimenti connessi, e di contrastare il fenomeno dei dibattimenti con un altissimo numero di imputati.

La novella del 1992, che modificando l'art.12 ampliava a cinque i casi di connessione, è stata quindi oggetto di critica da parte di quanti ritenevano che la novella avesse eccessivamente esteso l'elasticità e la discrezionalità di accertamento, in tal modo pregiudicando gravemente la coerenza del sistema, dal momento che la costruzione della connessione come criterio direttamente attributivo della competenza può reggere solo se riferita a ipotesi limitate e di stretta interpretazione. Attualmente, a seguito dell'abrogazione (con la legge n.63/2001, art.1) delle ipotesi di connessione di reati commessi "in occasione" di altri, "ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto, o l'impunità", la



norma è tornata alla sua formulazione originaria, e ciò nell'ambito di un disegno riformatore che ha inteso perseguire un obiettivo di efficienza, nell'ottica dell'attuazione del principio di ragionevole durata dei processi stabilito dall'art.111 co.2 della Costituzione.

4. L'art.12 co.1 lett.b c.p.p. disciplina un caso di connessione in cui l'elemento in comune è costituito dal soggetto. Le ipotesi in questione integrano altrettante ipotesi di connessione sostanziale di reati ed è proprio questo elemento di convergenza che suggerisce di dar vita ad unico processo, tenendo anche conto della possibilità di effettuare in tal modo una valutazione complessiva della personalità dell'imputato.

Per giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, Cass.Sez.I Sent. n. 24718/2008 Rv. 240806; Sez.IV, Sent. n. 11963/2006 Rv. 236276), il vincolo della continuazione produce una connessione ai sensi dell'art.12 co.1 lett.b solo quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi; altrimenti esso determina i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena ex art.671 c.p.p., perché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale.

5. L'art.16 co. 1 c.p.p. disciplina le regole per determinare la competenza per territorio per le ipotesi in cui i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, rientrano nella competenza territoriale di giudici diversi. Nell'ipotesi in cui non sia possibile applicare il criterio principale, perché i reati sono di pari gravità, la norma prevede il criterio sussidiario in base al quale la competenza deve essere attribuita a giudice territorialmente competente per il primo reato. Tale criterio, di ordine cronologico, trova la sua ragion d'essere nella riduzione, rispetto al codice del 1930, dell'ambito di operatività della connessione, e quindi dal corrispondente minor risalto pratico che viene ad assumere il dato numerico. La legge non specifica quale regola vada osservata qualora non sia



possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave ai sensi dell'art.8 c.p.p. Questa Corte, nel suo più alto consesso (v. Cass. S.U. Sent.n.40537 del 16.7.2009, Rv.244330), ha posto in rilievo che il luogo di commissione del reato più grave (o del primo reato) va individuato, utilizzando non solo le regole indicate nell'art.8, ma anche quella di cui all'art.9 co.1 (che indica il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione), e che prima di far ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art.9, debba aversi riguardo al luogo di commissione del più grave tra i reati residui.

6. La riunione e la separazione dei procedimenti operano su un terreno diverso da quello della competenza, che anzi ne integra un presupposto: perché possa essere disposta la riunione (come espressamente previsto dall'art.17 c.p.p., specificando altresì "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi") o la separazione occorre infatti che più processi pendano di fronte al medesimo giudice per tutti competente in base ai criteri della materia, del territorio e della connessione. Ne segue che la riunione non implica alcuno spostamento della competenza, né alcuna deroga alla competenza "*ratione materiae, loci*", o per connessione.

7. La giurisprudenza di legittimità individua nella "*vocatio in iudicium*" il momento nel quale l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività, poiché una volta disposto il rinvio a giudizio risulta cristallizzato il "*thema decidendum*", sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame (v.Cass.Sez.I, Sent.n.2739/1998 Rv.210722; Sez.VI, Sent.n.1318/1996, Rv 208177); data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della "*perpetuatio jurisdictionis*" la formulazione di imputazioni connesse fissa quindi la cognizione in capo al giudice individuato a norma degli artt.15 e 16 c.p.p. Ed infatti, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, è solo al momento del vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, esercitato dal giudice dell'udienza


f  
7



preliminare, che può dirsi riconosciuto come effettivamente sussistente un cumulo di regiudicande idoneo a rendere ravvisabile la connessione tra le stesse. Diversamente opinando, sarebbe rimessa alla insindacabile valutazione del pubblico ministero la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt.25, co. 1, e 101, co.2, della Costituzione (v.Cass.Sez.VI, Sent.n.2211/1997, Rv.209329).

E' possibile, però, che i tempi e le modalità di svolgimento delle indagini non consentano di pervenire, all'esito delle stesse, ad una contestuale formulazione delle imputazioni; si pone quindi il problema se tale circostanza influisca o meno sulla individuazione del giudice competente per territorio ai sensi degli artt.12 e 16 c.p.p., tenuto conto altresì che l'art. 16 - a differenza del successivo art.17 - non contiene l'inciso "processi pendenti nello stesso stato e grado", volutamente ommesso dal Legislatore (v. Relazione al Codice di procedura penale del 1988).

Questa Corte, con sentenza in data 8 luglio 1992 (v. Cass.Sez.I, Sent. n. 3312/1992 Rv. 191755), ha dato soluzione negativa a tale quesito, affermando che l'esercizio congiunto o disgiunto dell'azione penale ovvero la riunione o la separazione dei procedimenti non modificano la determinazione della competenza per connessione. Invero, il vincolo tra reati individuato dalla legge costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza, indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti, come risulta anche nella relazione al codice che sottolinea la voluta omissione della norma secondo cui la connessione è destinata ad operare solamente in caso di procedimenti nello stesso stato e grado. L'individuazione dell'unico giudice competente per connessione in ordine a più reati o più imputati, dunque, è operata dalla legge nel momento in cui intervenga un secondo procedimento penale per altro reato e per altro imputato e tale attribuzione di competenza costituisce effetto processuale di una correlazione sostanziale fra ipotizzati reati o imputati; effetto che permane fino a quando sussista la causa che ad esso ha dato origine. Ne consegue che se l'intervento di una eventuale archiviazione per uno soltanto dei reati o degli imputati vale a sciogliere il vincolo processuale di



connessione per l'altro reato o imputato, la competenza per connessione permane, invece, nel caso di intervenuta condanna per uno soltanto dei reati o degli imputati.

Il prevalente e più recente indirizzo della Corte, optando per la soluzione affermativa, ritiene invece che, nel vigente sistema processuale, la pendenza di più procedimenti nel medesimo grado costituisce presupposto indispensabile per l'operatività del criterio di competenza fondato sulla connessione, che determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i procedimenti stessi si trovino nella medesima fase processuale (v. Cass. Sez. I, Sent. n. 26857/2010, Rv. 247728; Sez. I, Sent. n. 24072/2009, Rv. 244027; Sez. II, Sent. n. 19579/2006, Rv. 234194; Sez. I, Sent. n. 19003/2004, Rv. 227947; Sez. I, Sent. n. 2794/1998, Rv. 21004; Sez. I, Sent. n. 4444/1994, Rv. 199663, la quale ha evidenziato come il principio affermato sotto il vigore del codice di rito del 1930, secondo il quale le norme sulla competenza per connessione sono operanti soltanto tra procedimenti pendenti nella stessa fase, sia tuttora valido anche con riferimento alle norme di cui agli artt. 12 e seguenti dell'attuale codice di rito, tanto più che in questo caso la connessione è regolata in modo più restrittivo).


8. Rileva il Collegio che la connessione, quale criterio direttamente attributivo della competenza, non può che prescindere dalla connotazione tipica del processo cumulativo, vale a dire dalla contemporaneità del giudizio su più fattispecie, e che, secondo l'impostazione originaria del vigente codice di rito, l'istituto in questione avrebbe dovuto operare indipendentemente sia dalla possibilità, sia dall'opportunità di disporre la riunione dei procedimenti; infatti - come rilevato al punto 6. - l'indicazione del giudice è necessariamente precedente alla riunione, e la riunione viene disposta solo in un momento successivo all'assegnazione di ciascun processo al giudice competente. Anche la disciplina della riunione di cui all'art. 17 c.p.p. differisce da quella della connessione, e costituisce il completamento della medesima.



Atteso che la naturalità di cui all'art.25 della Costituzione si radica sulla competenza e che l'innaturalità consiste nel travalicamento dei criteri attributivi di competenza, la questione sollevata nel primo motivo di ricorso, in quanto attinente proprio a un criterio attributivo della competenza, ha rilevanza costituzionale, e richiede pertanto un esame approfondito da parte di questa Corte nella sua più alta espressione, anche alla luce dei principi affermati in recenti sentenze della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n.168 del 5 aprile 2006, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.45 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt.3, 24 e 111 della Costituzione, ha infatti sottolineato - che "il predicato della "naturalità" assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica" allocazione di quel processo nel "*locus commissi delicti*". Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse - come la rimessione - l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacchè la celebrazione di quel processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati".

Tale principio è stato richiamato, poi, nella sentenza delle Sezioni Unite (v.Cass.S.U., Sent.n.27996/2012, Rv.256212), che ha affermato l'ammissibilità - in via generale - dell'incidente di competenza territoriale nel giudizio abbreviato, in considerazione dell'interesse all'esatta individuazione del giudice naturale territorialmente competente, e rilevato, a riguardo, che la compressione di tale interesse "- ove non suggerita e imposta da comportamenti della parte specificamente indicativi della sua volontà di nulla eccepire in merito - porterebbe ad ingiustificabili effetti discriminatori per l'imputato e per la sua possibilità di contestare la scelta del giudice effettuata dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale, all'evidenza ponendo seri problemi di costituzionalità".



Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n.40537/2009 di cui al punto 5, attribuendo preferenza ad un collegamento "certo" con il luogo in cui è stato commesso almeno uno dei segmenti del complesso criminoso, hanno infine affermato che la "ratio" dell'art.16 co.1 c.p.p. è proprio quella di assicurare, per quanto possibile, il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione del reato.

Alla stregua dei riferiti rilievi, essendo preliminare la decisione in ordine al primo motivo di ricorso, appare pertanto necessario rimettere alle Sezioni Unite Penali di questa Corte, a norma dell'art.618 c.p.p., la seguente questione:

*"Se, nel caso in cui venga dedotta l'incompetenza per territorio determinata da connessione a norma dell'art.16 c.p.p., la sussistenza della connessione quale criterio attributivo della competenza operi soltanto se i procedimenti connessi pendono nello stesso stato e grado".*

P.Q.M.

Visto l'art.618 c.p.p.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deliberato, il 25.9.2012

Il Consigliere estensore  
Mirella Cervadoro

Il Presidente  
Alberto Macchia

E' copia conforme all'originale per uso d'ufficio

IL CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

